



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 19-01-2018

Reg. generale n. 45 del 19-01-2018

Oggetto:	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA COMPLESSO SCOLASTICO DI CHIESANUOVA. AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA E IMPEGNO DI SPESA.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3.274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 dell'8 maggio 2003 e recante *“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”*, si prevede all'articolo 2, comma 3, l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- l'O.P.C.M. n. 3.274 del 20 marzo 2003 prevede che l'effettuazione della valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica debba essere effettuata entro i successivi 5 anni, termine prorogato in prima istanza al 31 dicembre 2010 dall'articolo 20, comma 5, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successivamente al 31 marzo 2013 dall'articolo 1, comma 421, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- con D.G.R. n. 1.520 dell'11 novembre 2003, modificata dalla D.G.R. n. 37 del 20 gennaio 2004, si definisce nel dettaglio la tipologia degli edifici e delle opere che devono essere oggetto di interventi cognitivi secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, della sopracitata ordinanza n. 3.274; gli elenchi delle categorie degli edifici e delle infrastrutture sono i seguenti:

“Elenco delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico, di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile”, dove alla categoria EDIFICI vengono elencati tra altri:

- *Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza;*
- *Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (SOUP, SOI, CPPC, COM, COC, etc.);*
- *Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza regionali, provinciali, comunali o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;*

“Primo elenco delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali, di competenza regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”, dove alla categoria EDIFICI vengono elencati tra altri:

- *Asili nido e scuole di ogni ordine e grado;*
- *Stadi ed impianti sportivi;*

RILEVATO che il fenomeno sismico che ha colpito la regione Marche, in particolar modo gli eventi del 24 agosto 2016, del 26, 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, ha determinato sul territorio comunale alcune situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza di beni pubblici e privati, provocando il danneggiamento di diversi immobili pubblici e privati, tra i quali alcuni edifici scolastici;

VISTO l'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, con il quale si pone l'obbligo di sottoporre a verifica di vulnerabilità sismica, entro il 31 agosto 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al D.L. 189/2016;

PRESO ATTO che il territorio del Comune di Treia è classificato come zona a rischio sismico 2 ed è inoltre ricompreso tra i comuni dell'allegato 2 del D.L. 189/2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 09/08/2017, avente il seguente oggetto: *“Sisma 2016/2017. Programmazione edilizia scolastica. Individuazione aree per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Treia e provvedimenti conseguenti,”* in cui si descrive la situazione delineatasi in conseguenza degli eventi sismici di cui sopra, con riferimento alle strutture scolastiche ricadenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO che, in accordo con la struttura del Commissario di Governo per la ricostruzione del sisma, è stato deciso di realizzare:

- un nuovo polo scolastico a Treia comprendente la Scuola d’infanzia e la Scuola primaria “D. Prato” di Treia, la Scuola secondaria di primo grado “E. Paladini” di Treia e la Scuola secondaria di primo grado della frazione di Passo di Treia;
- un nuovo polo scolastico nella frazione di Passo di Treia comprendente la Scuola primaria “Arcobaleno” e la Scuola d’infanzia “E. Caracini”;

DATO ATTO che per gli edifici ricompresi nel plesso scolastico di Chiesanuova (aule, mensa e palestra), dichiarati agibili a seguito degli eventi sismici di cui sopra, non sono previsti interventi di ripristino dei danni né interventi di nuova costruzione;

PRESO ATTO che:

- la palestra della scuola di Chiesanuova è stata individuata come edificio adibito a ricovero protetto nell’analisi delle Condizioni Limite di Emergenza (CLE) e nel Piano comunale di Protezione civile;
- la mensa scolastica è stata individuata come edificio sede del COC primario nell’analisi CLE, la quale sarà recepita dal Piano comunale di Protezione civile;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla verifica di vulnerabilità sismica di detti edifici facenti parte della Scuola dell’infanzia e primaria di via D. L. Sturzo a Chiesanuova;

VISTI:

- il D.M. 14 gennaio 2008 *“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”* e la circolare C.S.LL.PP. n. 617/2009, che forniscono le prescrizioni e le indicazioni per l’esecuzione della verifica di vulnerabilità su edifici esistenti;
- la D.G.R. n. 1.168 del 26 luglio 2010, con la quale si definiscono le *“Linee di indirizzo per la stesura della relazione tecnica per le verifiche di vulnerabilità degli edifici esistenti ai sensi del DM 14 gennaio 2008 e della circolare n. 617/2009”*;
- il D.P.C.M. 12 ottobre 2015 recante *“Definizione dei termini e delle modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell’art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, il quale stabilisce che gli interventi di adeguamento sismico devono essere progettati facendo riferimento a un livello di conoscenza almeno LC2;
- il documento *“Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”* pubblicato nel 2008 dal Dipartimento della Protezione civile, nel quale si sottolinea la necessità di eseguire una microzonazione sismica di terzo livello nel caso di verifiche sismiche su edifici strategici;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Treia non possiede gli strumenti necessari per le indagini diagnostiche e di laboratorio e non è in grado di far fronte alle specifiche prestazioni professionali con il personale in organico;
- si rende necessario provvedere ad affidare il servizio per l’esecuzione dell’indagine geologica e delle prestazioni relative alla valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 233 del 20/12/2017, con la quale veniva deliberato, quale atto di indirizzo, di procedere alla verifica di vulnerabilità sismica degli edifici ricompresi nel plesso scolastico di Chiesanuova, per un importo complessivo di € 50.000,00;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 193/817 del 29/12/2017, con la quale veniva affidato l'incarico per l'esecuzione della verifica di vulnerabilità sismica all'Ing. Silvano Biancucci, per un importo di € 42.120,99, oneri contributivi ed IVA inclusi, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che con stessa deliberazione:

- si impegnava un'ulteriore spesa di € 7.879,01 per l'affidamento dell'incarico di redazione della relazione geologica ai fini della verifica di vulnerabilità sismica degli edifici ricompresi nel plesso scolastico di Chiesanuova di Treia e per l'esecuzione delle relative indagini sul terreno, oneri contributivi e IVA compresi;
- si determinava a contrarre l'incarico stesso, ai sensi dell'articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii e dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;
- si stabiliva di procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione della relazione geologica mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante confronto tra preventivi da chiedere a due operatori economici;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

VISTI:

- l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che dispone: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”*;
- l'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che dispone: *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*;

VISTE le offerte economiche pervenute:

- Geol. Stefano Palpacelli, con sede a Treia (MC), prot. n. 23.448 del 29/12/2017, per un importo di € 9.435,37, comprendente indagini geognostiche e onorario professionale, oltre IVA e oneri contributivi;
- Geol. Alessandro Onorati, con sede a San Severino Marche (MC), prot. n. 363 del 10/01/2018, per un importo di € 6.900,00, comprendente indagini geognostiche e onorario professionale, oltre IVA e oneri contributivi;

ACCERTATO che la migliore offerta risulta essere quella presentata dal Geol. Alessandro Onorati;

CONSIDERATO che:

- il tecnico sopra identificato non ha mai assunto incarichi direttamente assegnati dal settore intestato e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;
- l'idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum costituente parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegato, ma depositato agli atti del 3° Settore;

ACCERTATA la regolarità contributiva del professionista, attestata dal certificato di regolarità contributiva prot. EPAP_00038592018 del 16/01/2018;

ACQUISITA la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., assunta al prot. n. 753 del 15/01/2018;

RITENUTO dover procedere ad affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., l'incarico di redazione della relazione geologica ai fini della verifica di vulnerabilità sismica degli edifici ricompresi nel plesso scolastico di Chiesanuova di Treia al Geol. Alessandro Onorati, nato a _____ il _____, iscritto all'Albo dell'Ordine dei Geologi della Regione Marche al n. A215, per l'importo di € 7.038,00, comprensivo di oneri contributivi (2%) ed esclusa IVA;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG: Z0421C9070;

CONSIDERATO che con determinazione del Funzionario responsabile del 3° Settore n. 193/817 del 29/12/2017 si impegnava la spesa di 7.879,01 € nel capitolo di bilancio n. 250107 per l'affidamento dell'incarico di redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle relative indagini sul terreno;

RITENUTO, pertanto, dover procedere ad impegnare un'ulteriore spesa di 707,35 € nel capitolo di bilancio n. 250103 articolo 2;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto dei servizi necessari all'esecuzione della redazione della relazione geologica ai fini della vulnerabilità sismica degli edifici compresi nel plesso scolastico di Chiesanuova è stato individuato nell'Arch. Lauretta Massei, Responsabile del 3° Settore "Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*";

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “*Regolamento di attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*”, per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2018/2020;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE l’incarico professionale di redazione della relazione geologica ai fini della verifica di vulnerabilità sismica degli edifici compresi nel plesso scolastico di Chiesanuova, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii, al Geol. Alessandro Onorati, nato a _____ il _____, iscritto all’Albo dell’Ordine dei Geologi della Regione Marche al n. A215, per l’importo di € 6.900,00, oltre IVA e oneri contributivi;
3. di PROCEDERE nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 2. mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31, comma 8, e dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
4. di PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegato schema di lettera di incarico disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista aggiudicatario del servizio;
5. di IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, a carico del bilancio corrente, la somma di euro 707,35 al cap. 250103 art. 2 per le spese per incarichi nel Settore Lavori pubblici, sul quale la sottoscritta ha verificato la disponibilità finanziaria;
6. di RENDERE NOTO, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Lauretta Massei;
7. di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli

adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto anche in qualità di direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

8. di TRASMETTERE il presente atto al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 19-01-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ORAZIO COPPE

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 20-06-2020

Treia, 05-06-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 05-06-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
